*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 114° — Numero 295

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 15 novembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1973, n. **685**.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire un concorso per esame o più concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a

segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato può partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome.

Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziari che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo ».

Al terzo comma, le parole: « altri due membri », sono sostituite dalle seguenti: « altri tre membri ».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

« La commissione può essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, è sostituito dal seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, » con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza ».

All'articolo 4 è soppresso l'ultimo comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1973

LEONE

RUMOR — ZAGARI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1973.

**Norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni fresche.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Considerato che le garanzie e le condizioni zoosanitarie ed igienico-sanitarie richieste e fornite dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea per l'importazione di carni fresche sono sovrapponibili o equivalenti a quelle previste per gli scambi intracomunitari;

Considerato che per i seguenti Paesi: Albania, Argentina, Austria, Australia, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, Colombia, Cuba, Finlandia, Jugoslavia, Madagascar, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Paraguay, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Romania, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay, U.R.S.S., U.S.A. ricorrono le condizioni sanitarie particolarmente favorevoli di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Ritenuto opportuno e urgente semplificare e snellire le procedure amministrative relative all'importazione di carni fresche per rendere più scorrevole la dinamica dei traffici internazionali;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione, si consente, dai sottoelencati Paesi, l'importazione delle carni fresche (refrigerate o congelate o surgelate) appartenenti alle specie animali a fianco di ciascuno di essi indicate, senza il rilascio delle preventive autorizzazioni ministeriali di cui al secondo comma dell'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073:

*Albania*: carni suine congelate, carni ovi-caprine refrigerate o congelate;

*Argentina*: carni equine refrigerate o congelate, carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate o surgelate;

*Austria*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Australia*: carni bovine, ovine, refrigerate o congelate;

*Brasile*: carni equine, bovine, ovi-caprine, refrigerate o congelate, carni suine congelate;

*Bulgaria*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Cecoslovacchia*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Colombia*: carni bovine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Cuba*: carni bovine refrigerate o congelate;

*Finlandia*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Jugoslavia*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Madagascar*: carni bovine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Messico*: carni bovine congelate;

*Nuova Zelanda*: carni bovine, ovi-caprine, refrigerate o congelate, carni suine congelate;

*Norvegia*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Paraguay*: carni bovine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Polonia*: carni equine, bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Repubblica democratica tedesca* (Germania orientale): carni suine refrigerate o congelate;

*Romania*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Svezia*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Svizzera*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Ungheria*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*Uruguay*: carni bovine, ovine-caprine, refrigerate o congelate;

*U.R.S.S.*: carni bovine, suine, ovi-caprine, refrigerate o congelate;

*U.S.A.*: carni equine, bovine, refrigerate o congelate.

Art. 2.

Dai Paesi indicati al precedente art. 1 e dai Paesi appartenenti alla Comunità economica europea è altresì consentita, senza il rilascio della preventiva autorizzazione ministeriale, di cui all'art. 12 della precitata legge 29 novembre 1971, n. 1073, l'importazione di organi e ghiandole destinate ad uso opoterapico.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 12 ottobre 1973

*Il Ministro*: GUI

**(12682)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.
**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.335

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.343
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.655
specializzati . . . . . . . . . . » 4.032

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(12549)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.
**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Novara.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Novara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.902

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.484
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.052
specializzati . . . . . . . . . . » 4.509

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(12550)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Bologna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . L. 5.218

Salariati fissi:

qualificati . . . . . . . . . . . » 5.148
specializzati . . . . . . . . . . » 5.660

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12576)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Perugia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . L. 4.357

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.110
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.800
specializzati . . . . . . . . . . » 3.918

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12596)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Pordenone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . L. 3.930

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.111
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.595
specializzati . . . . . . . . . . » 4.183

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12575)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Udine.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Udine ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.255

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.208
qualificati . . . . . . . . . . . . » 3.660
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.055

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12574)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Trieste.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultánti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Trieste ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.110

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.424
qualificati . . . . . . . . . . . . » 3.858
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.283

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12573)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Torino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Torino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.063

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.741
qualificati . . . . . . . . . . . . » 4.098
specializzati . . . . . . . . . . . » 4.540

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12551)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Vercelli.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Vercelli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.754

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.865
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.861
specializzati . . . . . . . . . . » 5.406

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(12552)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Genova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.747

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.600
qualificati . . . . . . . . . . . » 4.067
specializzati . . . . . . . . . . » 4.546

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(12553)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Imperia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 5.100

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.435
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.870
specializzati . . . . . . . . . . » 4.348

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(12554)**

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Savona ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.530

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 3.195
qualificati . . . . . . . . . . » 3.547
specializzati . . . . . . . . . . » 3.898

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12555)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di La Spezia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.386

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 2.981
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.344
specializzati . . . . . . . . . . » 3.708

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12556)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Gorizia.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Gorizia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . L. 4.012

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . » 2.688
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.099
specializzati . . . . . . . . . . » 3.539

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12572)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

**Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Treviso.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Treviso ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . . . . . . . . L. 3.921

Salariati fissi:

comuni . . . . . . . . . . . . . » 3.291
qualificati . . . . . . . . . . . » 3.671
specializzati . . . . . . . . . . » 4.052

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

*Il Ministro*: BERTOLDI

(12567)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

**Revoca delle autorizzazioni alla produzione di presidi medico-chirurgici contenenti DDVP.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico che ha proposto il divieto di impiego del DDVP per uso murale e locale;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in merito a quanto proposto dalla competente Direzione generale del servizio farmaceutico;

Decreta:

Sono revocate, con effetto immediatò, tutte le autorizzazioni già concesse alla produzione di formulati in aerosol contenenti DDVP, destinati attualmente esclusivamente a trattamenti murali o locali concedendo un termine di mesi sei, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per lo smaltimento delle scorte attualmente in vendita, tenuto conto che il prodotto non è di norma utilizzato nella stagione invernale.

Roma, addì 5 novembre 1973

*Il Ministro*: GUI

(12627)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

**Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Tula.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 22 dicembre 1964, con la quale il comune di Tula (Sassari) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione all'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo dell'impresa elettrica comunale, giusta delibera del consiglio comunale n. 32 del 28 novembre 1963;

Vista la delibera n. 38 in data 7 settembre 1973, con la quale il consiglio comunale di Tula ha chiesto il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 24 settembre 1973 con la quale il sindaco di Tula, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione e quindi il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Tula rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Tula (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 novembre 1973

*Il Ministro*: DE MITA

**(12664)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.

**Regime dell'autorizzazione ministeriale per la esportazione definitiva di oli leggeri e di oli pesanti.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1971, concernente la tabella delle merci soggette ad autorizzazione particolare all'esportazione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre temporaneamente l'esportazione di taluni prodotti petroliferi ad autorizzazione ministeriale, a causa della eccezionale situazione determinatasi sul mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 marzo 1974 le esportazioni definitive verso qualsiasi destinazione di oli leggeri (v.d. 27.10 A I - II - III codici 111 - 114 - 117 - 131 - 134 - 137 - 150 - 170 e 190) e di oli pesanti (v.d. 27.10 C II codici 610 - 630 - 691 - 694 - 695 - 696 e 697) sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale.

Art. 2.

Le autorizzazioni per le esportazioni destinate verso i Paesi membri della Comunità economica europea saranno accordate in via automatica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1973

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MATTEOTTI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DE MITA

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
GULLOTTI

*Il Ministro per le finanze*
COLOMBO

**(12708)**

---

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale di L. 238.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 27 novembre 1973.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1973

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1973
*Registro n.* 36 *Tesoro, foglio n.* 325

**(12684)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Adriaen M. Morse, vice console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(12421)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gori P. Bruno, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(12422)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William H. Skok, vice console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(12423)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carl W. McCollum, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(12424)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William Edwin Humphrey, console degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(12425)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Riconoscimento della natura giuridica ed approvazione dello statuto della cooperativa produttori modenesi per la difesa e lo sviluppo della ortofrutticoltura « Eurofrutta », società a responsabilità limitata, con sede in Modena.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 3928 del 25 ottobre 1973, alla cooperativa produttori modenesi per la difesa e lo sviluppo della ortofrutticoltura « Eurofrutta », con sede in Modena, è stata riconosciuta, ai sensi dell'art. 15 della legge 25 maggio 1970, n. 364, la natura giuridica di cooperativa di difesa della ortofrutticoltura nella provincia di Modena.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto della cooperativa modificato dall'assemblea straordinaria dei soci il 14 luglio 1972 al fine di adattarlo alle attività previste dalle norme della citata legge 25 maggio 1970, n. 364.

(12505)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 195, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 30 novembre 1971 dalla sig.na Curci Francesca, avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1970-71, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Firenze con provvedimento in data 24 giugno 1971.

(12221)

Con decreto presidenziale del 27 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 196, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Jajani Dino, avverso la concessione dell'assegno di studio universitario, per l'anno accademico 1970-71, nella misura di L. 250.000, deliberata dal commissario governativo dell'Opera dell'Ateneo di Macerata con provvedimento del 3 marzo 1971.

(12222)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 41, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal professore Calitri Vito, avverso la qualifica di « valente » attribuitagli per l'anno scolastico 1967-68, dal preside della scuola media di Bovino (Foggia).

(12467)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 333, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 4 settembre 1971 dagli alunni De Santis Liliana, Di Francesco Stefano e Di Pasquale Antonio, avverso l'esito sfavorevole degli esami di maturità tecnica dell'anno scolastico 1970-71, sostenuti presso l'istituto tecnico commerciale di Nereto (Teramo).

(12506)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 38, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 4 dicembre 1969, dalla professoressa Rivoli Francesca, avverso la decisione n. 7915 con cui la commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Enna respingeva il gravame gerarchico prodotto dalla stessa contro la mancata attribuzione del punteggio di capo famiglia.

(12466)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 332, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto in data 17 gennaio 1967, dal sig. Serratore Giuseppe, candidato privatista, avverso l'esito negativo dell'esame di abilitazione tecnica commerciale sostenuto, nell'anno scolastico 1965-66, presso l'istituto tecnico commerciale di Castrovillari.

(12507)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1973, registro n. 6, foglio n. 39, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 maggio 1969 dal prof. Comuzzi Augusto, avverso il provvedimento n. 889 dell'11 gennaio 1969 adottato dal provveditore agli studi di Udine, con il quale è stato respinto il gravame gerarchico prodotto dallo stesso contro la qualifica di « buono » attribuitagli dal preside della scuola media di Palmanova per l'anno scolastico 1967-68.

(12468)

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 186, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 11 giugno 1969, proposto dalla signora Lisjak Milena, avverso il decreto ministeriale n. 6704-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(12238)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 204, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 20 giugno 1969, proposto dal sig. Silic Virgilij, avverso il decreto ministeriale n. 6674-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(12231)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 192, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 31 marzo 1969, proposto dalla signora Gorkic Nada in Cernic, avverso il decreto ministeriale n. 6105-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(12232)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1972, registro n. 43 Tesoro, foglio n. 211, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 23 aprile 1969, proposto dalla signora Znidarcic Ana, avverso il decreto ministeriale n. 7792-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(12233)**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1973, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 191, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso straordinario in data 15 luglio 1969, proposto dala signora Scuka Dragica nata Strekelj, avverso il decreto ministeriale n. 7815-*B* del 20 settembre 1968, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(12234)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 214**

**Corso dei cambi del 12 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 591,50 | 591,50 | 596,50 | 591,50 | 570,75 | 591,40 | 591,30 | 591,50 | 591,50 | 591,50 |
| Dollaro canadese | 592,50 | 592,50 | 595,50 | 592,50 | 571,50 | 592,50 | 591,50 | 592,50 | 592,50 | 592,50 |
| Franco svizzero | 186,50 | 186,50 | 187,25 | 186,50 | 185,15 | 186,50 | 186,25 | 186,50 | 186,50 | 186,50 |
| Corona danese | 98,60 | 98,60 | 99,10 | 98,60 | 100 — | 98,60 | 98,50 | 98,60 | 98,60 | 98,60 |
| Corona norvegese | 103,26 | 103,26 | 103,30 | 103,26 | 103 — | 103,25 | 103,20 | 103,26 | 103,26 | 103,26 |
| Corona svedese | 135,50 | 135,50 | 135,75 | 135,50 | 136,50 | 135,50 | 134,98 | 135,50 | 135,50 | 135,50 |
| Fiorino olandese | 221,45 | 221,45 | 220,75 | 221,45 | 223,70 | 221,40 | 219,50 | 221,45 | 221,45 | 221,45 |
| Franco belga | 15,28 | 15,28 | 15,32 | 15,28 | 15,47 | 15,30 | 15,27 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
| Franco francese | 133,71 | 133,71 | 134,50 | 133,71 | 135 — | 133,90 | 133,60 | 133,71 | 133,71 | 133,71 |
| Lira sterlina | 1414 — | 1414 — | 1422 — | 1414 — | 1391,50 | 1414,10 | 1410,50 | 1414 — | 1414 — | 1414 — |
| Marco germanico | 227,30 | 227,30 | 227,75 | 227,30 | 233 — | 227,35 | 226,28 | 227,30 | 227,30 | 227,30 |
| Scellino austriaco | 30,95 | 30,95 | 31,05 | 30,95 | 31,40 | 30,95 | 30,88 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
| Escudo portoghese | 24,34 | 24,34 | 24,40 | 24,34 | 24,40 | 24,35 | 24,24 | 24,34 | 24,34 | 24,34 |
| Peseta spagnola | 10,38 | 10,38 | 10,40 | 10,38 | 9,95 | 10,37 | 10,37 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| Yen giapponese | 2,1585 | 2,1585 | 2,17 | 2,1585 | 2,13 | 2,15 | 2,1550 | 2,1585 | 2,15 | 2,15 |

**Media dei titoli del 12 novembre 1973**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,75 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 91,150 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 98,450 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,875 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 95,975 |
| » 5 % (Beni esteri) | 94,550 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 93,250 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 93,20 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 95,675 |
| » 6 % » » 1970-85 | 98,825 |
| » 6 % » » 1971-86 | 98,725 |
| » 6 % » » 1972-87 | 98,750 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,925 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) | 99,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,475 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 96,950 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,55 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95 — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 99,40 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 99,05 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 98,85 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 novembre 1973**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 591,40 |
| Dollaro canadese | 592 — |
| Franco svizzero | 186,375 |
| Corona danese | 98,55 |
| Corona norvegese | 103,23 |
| Corona svedese | 135,24 |
| Fiorino olandese | 220,475 |
| Franco belga | 15,275 |
| Franco francese | 133,655 |
| Lira sterlina | 1412,25 |
| Marco germanico | 226,79 |
| Scellino austriaco | 30,915 |
| Escudo portoghese | 24,29 |
| Peseta spagnola | 10,375 |
| Yen giapponese | 2,157 |

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Approvazione del piano di zona del comune di Castelfranco Emilia**

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1629, del 29 ottobre 1973, è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Castelfranco Emilia (Modena) con deliberazione n. 336 del 27 dicembre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

**(12534)**

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pianoro**

Con delibera della giunta regionale n. 1663, in data 24 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2000/2053 del 24 ottobre 1973), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pianoro (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 14 in data 12 febbraio 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 578 in data 31 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(12535)**

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna**

Con delibera della giunta regionale n. 1664, in data 24 settembre 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 2001/2054 del 24 ottobre 1973), è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Bagno di Romagna adottato con deliberazione consiliare n. 49 in data 29 luglio 1971.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 579 in data 31 ottobre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(12536)**

# REGIONE LOMBARDIA

**Variante al piano regolatore generale del comune di Pavia**

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 12 giugno 1973, n. 4174, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, la variante al piano regolatore generale del comune di Pavia, adottata con deliberazione del commissario straordinario in data 9 gennaio 1973, n. 14, relativa alle aree interessate all'ampliamento del collegio Borromeo.

**(12527)**

**Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Castellanza**

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia, in data 24 luglio 1973, n. 4582, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale adottato dal comune di Castellanza con deliberazione consiliare n. 595 del 27 marzo 1971, per l'isolato compreso tra le vie Italia, Gerenzano, Lombardia e Moncucco.

**(12528)**

# REGIONE LAZIO

**Approvazione del piano di zona del comune di Priverno**

Con delibera della giunta regionale del Lazio 30 luglio 1973, n. 1186, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 14 settembre 1973, con verbale n. 95/110, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Priverno.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(12354)**

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Riduzione di cognomi nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 luglio 1973 dal sig. Petretich Galdino, nato a Buie (Pola) il 25 settembre 1925, residente a Trieste in via D. Bramante, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Petretti;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Petretich Galdino è ridotto nella forma italiana di Petretti.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Petretich », acquisito dalla moglie dell'istante, signora Sain Noemi, nata a Cittanova il 17 novembre 1927, a seguito del matrimonio.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti del figlio Petretich Valter, nato a Buie il 31 gennaio 1957.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 ottobre 1973

*Il prefetto*: Di Lorenzo

**(12360)**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 agosto 1973 dalla sig.na Abramic Vanda, nata ad Erpelle (Pola) il 12 febbraio 1923, residente a Trieste, in via dell'Istria, 61, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Abrami;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della sig.na Abramic Vanda è ridotto nella forma italiana di Abrami.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 25 ottobre 1973

*Il prefetto*: Di Lorenzo

**(12361)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Riapertura dei termini del concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 85, foglio n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 9 marzo 1973, con il quale è stato indetto il concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 28 aprile 1973, con il quale è concessa la partecipazione ai concorsi per segretario nel ruolo del personale di concetto delle segreterie universitarie ai possessori dei seguenti titoli di studio: diplomi di qualifica per segretario d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente commerciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonchè la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciata dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute;

Considerata l'opportunità di consentire la partecipazione al suddetto concorso anche ai possessori dei titoli di studio di cui al citato decreto ministeriale 18 novembre 1972;

Decreta:

I possessori dei titoli di studio di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1972, citato nelle premesse, possono presentare domanda di partecipazione al concorso riservato, per esami, a centoquarantaquattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale di concetto delle segreterie universitarie bandito con il decreto ministeriale 1° giugno 1971, anche esso citato nelle premesse, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* con le modalità previste dal bando di concorso.

Roma, addì 12 giugno 1973

*Il Ministro*: SCALFARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1973
*Registro n.* 74 *Pubblica istruzione, foglio n.* 28

**(12487)**

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Sostituzione di un membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;

Considerato che la professoressa Greco Cirrincione Carmela, membro della 5ª sottocommissione, ha chiesto di essere esonerata dall'incarico per motivi di salute, per cui si rende necessario provvedere alla di lei sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Il prof. Sartini Aldo Paolo, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Parcto » di Roma, è nominato membro della 5ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione della professoressa Greco Cirrincione Carmela.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *settembre* 1973
*Registro n.* 45 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 264

**(12393)**

**Sostituzione di un membro della 3ª sottocommissione esaminatrice del concorso a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.**

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti ministeriali del 19 ottobre 1971, n. 2406, del 15 novembre 1971, n. 2528, del 10 dicembre 1971, n. 2587, del 17 novembre 1971, n. 2589, del 19 novembre 1971, n. 2588, del 20 novembre 1971, n. 2590, del 1° febbraio 1972, n. 2601, del 9 settembre 1972, n. 2671, del 2 novembre 1972, n. 2692, del 13 marzo 1973, n. 2743 e n. 2755, concernenti l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice, nonchè modificazioni alla commissione stessa;

Vista la lettera con la quale il professore Solivetti Guido chiede di essere esonerato, per motivi di lavoro e di salute, dall'incarico di membro della 3ª sottocommissione del citato concorso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico*

La prof.ssa Averardi Paola, ordinaria di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, è nominata membro della 3ª sottocommissione del concorso, per esami, a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del prof. Solivetti Guido.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1973

*Il Ministro*: GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *settembre* 1973
*Registro n.* 45 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 263

**(12392)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Gradutoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri (Torino);

Visto il decreto ministeriale in data 11 settembre 1973, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604 e 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Moncalieri, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Tani dott. Bruno | punti | 89,97 | su 132 |
| 2. Ruggieri dott. Angelantonio | » | 87,45 | » |
| 3. Antinori dott. Giovanni | » | 87,06 | » |
| 4. Pulli dott. Italo | » | 85,40 | » |
| 5. Filograsso dott. Spiridione | » | 84,87 | » |
| 6. De Negri dott. Errico | » | 84,49 | » |
| 7. Boianelli dott. Ferdinando | » | 80,73 | » |
| 8. Marassi dott. Fulvio | » | 80,14 | » |
| 9. Milanesi dott. Luigi | » | 79,85 | » |
| 10. Di Stilo dott. Rocco Orlando | » | 79,15 | » |
| 11. Caizzi Gaetano | » | 78,33 | » |
| 12. Imboldi dott. Rocco Emilio | » | 78,19 | » |
| 13. Puglisi dott. Carmelo | » | 77,57 | » |
| 14. Coco dott. Vincenzo | » | 77,35 | » |
| 15. Donati Gualtiero | » | 76,16 | » |
| 16. Baldacchino dott. Emanuele | » | 76,10 | » |
| 17. Mantelli Erminio | » | 75,98 | » |
| 18. Gerardi dott. Antonio | » | 75,85 | » |
| 19. Romeo dott. Angelo | » | 75,61 | » |
| 20. Mazzella dott. Claudio | » | 74,84 | » |
| 21. Lauletta dott. Angelo | » | 74,76 | » |
| 22. Lunghi dott. Gaetano | » | 73,82 | » |
| 23. Parini Antonio | » | 73,66 | » |
| 24. Ferrari dott. Pietro | » | 73,59 | » |
| 25. Repetti dott. Gino | » | 73,01 | » |
| 26. Alberti Pietro | » | 72,46 | » |
| 27. Tarella dott. Domenico | » | 70,92 | » |
| 28. Gianfranchi dott. Cleto | » | 69,09 | » |
| 29. De Flumeri Francesco Paolo | » | 68,52 | » |
| 30. Frigiolini Mario | » | 68,28 | » |
| 31. Florio dott. Pietro | » | 67,47 | » |
| 32. Pascale Vittorio | » | 62,59 | » |
| 33. Lazzano dott. Giuseppe | » | 53,75 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

**(12489)**

## MINISTERO DEL TESORO

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio stesso anno, registro n. 16, foglio n. 193, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1972;

Considerato che il prof. Rolando Valiani, libero docente di scienza delle finanze nell'Università di Roma, ha rassegnato le proprie dimissioni, per gravi ragioni personali, dall'incarico di membro della commissione stessa;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del professor Valiani in seno alla commissione di cui trattasi;

Decreta:

Il prof. Andrea Amatucci, straordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Bari, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 22 luglio 1972, in sostituzione del prof. Rolando Valiani.

Al predetto prof. Amatucci compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1973

*Il Ministro*: LA MALFA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *ottobre* 1973
*Registro n.* 34 *Tesoro, foglio n.* 358

**(12540)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Revoca del decreto di variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6706 in data 23 luglio 1973, con il quale il dott. D'Aloe Raffaele veniva nominato titolare della condotta medica di Vibo Valentia Marina in sostituzione del dott. Saragò Francesco;

Considerato che erroneamente era stato ritenuto che la predetta condotta medica si era resa vacante; ed infatti il dottor Saragò Francesco non aveva, al tempo dell'emanazione del decreto optato per la 4ª condotta medica di Vibo Valentia;

Visto che tale opzione, a seguito della nota n. 14175 dell'8 agosto 1973 del citato comune, è avvenuta in data 9 agosto 1973, con espressa dichiarazione da parte del predetto sanitario che sarebbe rimasto titolare della condotta di Vibo Marina sino al 15 agosto 1973;

Considerato che l'utilizzazione della graduatoria del concorso per medici condotti per posti vacanti al 30 novembre 1970 poteva avvenire entro e non oltre il 25 luglio 1973 a condizione che entro detta data la condotta si fosse resa libera;

Vista la nota del comune di Vibo Valentia n. 14762 del 22 agosto 1973 con la quale si esprimono perplessità sulla nomina del dott. Raffaele D'Aloe;

Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato, distretto di Catanzaro, espresso in data 9 ottobre 1973;

Ritenuto che sussistono i motivi di pubblico interesse per revocare il decreto di questo ufficio n. 6706 sopraindicato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Il decreto n. 6706 del 23 luglio 1973, con il quale il dottor Raffaele D'Aloe veniva nominato titolare della condotta medica di Vibo Valentia Marina in sostituzione del dott. Saragò Francesco, è revocato per le motivazioni in premessa indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune di Vibo Valentia.

Catanzaro, addì 25 ottobre 1973

*Il medico provinciale*: GIUTTARI

**(12541)**

# REGIONI

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1973, n. **22.**

**Estensione dell'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, agli esercenti attività commerciale e agli artigiani.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 29 *ottobre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura, nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge, l'assistenza farmaceutica in forma diretta alle categorie dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei commercianti, attivi e pensionati ed ai rispettivi familiari a carico, iscritti negli elenchi di cui all'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 e successive modificazioni, all'art. 2 della legge 29 novembre 1956, n. 1533, all'art. 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, all'art. 1 della legge 29 maggio 1967, n. 1369, all'art. 1 della legge 27 febbraio 1963, n. 260, all'art. 30 della legge 22 luglio 1966, n. 613, sempre che non abbiano diritto per altro titolo a tale assistenza.

Art. 2.

Alla erogazione dell'assistenza di cui all'articolo precedente provvede la giunta regionale.

Art. 3.

Per l'assistenza farmaceutica di cui all'art. 1 ogni assistito contribuisce nella misura del 25% del costo dei medicinali quale risulta dal prezzo segnato in fustella, con versamento da effettuarsi presso le farmacie della provincia all'atto del ritiro delle medicine.

Il residuo onere per la copertura della spesa effettivamente sostenuta e documentata per i medicinali, al netto degli sconti previsti dalle leggi e dalle convenzioni vigenti riservati agli enti mutualistici dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, resta a carico della Regione.

Art. 4.

La giunta, ai fini dell'erogazione dell'assistenza di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, è autorizzata a stipulare convenzioni con enti mutualistici, che, senza alcun onere per il bilancio regionale, provvedano:

*a*) ad assolvere a tutti gli adempimenti di legge per poter ottenere gli sconti e i benefici riservati agli enti mutualistici dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

*b*) a compilare e far pervenire alla giunta, entro il 15 di ogni mese, i documenti di spesa riferiti al mese precedente;

*c*) a trasmettere alla Regione copia dei ruoli degli assistibili di cui al citato art. 1 e delle successive variazioni.

Dai documenti di cui al punto *b*) devono risultare i nominativi degli assistiti, il conto dei farmaci acquistati, il corrispondente onere a carico della Regione decurtato degli sconti di cui al precedente art. 3, secondo comma.

La giunta regionale mensilmente liquida alle farmacie la spesa risultante dai documenti citati.

Art. 5.

La presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle singole categorie assistite dalla data in cui la legge dello Stato stabilirà per esse il diritto all'assistenza farmaceutica in caso di malattia.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio 1973, si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 161 del bilancio 1973.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio della regione Molise.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 ottobre 1973

D'UVA

**(12544)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.